



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 2 NOVEMBRE 2007

1) COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N.32/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.35/A della F.I.G.C. inerente la decadenza dalla affiliazione per inattività a carico di Società.

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A

Il Presidente Federale

- viste le Società inattive risultanti dagli elenchi allegati sub 1) e 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ritenuto di dover avviare il procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, così come previsto dall'art. 16, comma 2, delle N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati;
- considerato che, atteso l'elevato numero di soggetti potenziali destinatari del provvedimento finale, si rende necessario procedere in tal senso con comunicato ufficiale;

rende noto

l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, concedendo alle parti interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso, per l'eventuale esercizio delle facoltà partecipative ed, in particolare, per la presentazione di memorie e/o documenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 OTTOBRE 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.35/A della F.I.G.C. inerente la modifica dell'art. 11, delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

- di approvare la modifica dell'art. 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 OTTOBRE 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO Art. 11 Uffici della F.I.G.C.	NUOVO TESTO Art. 11 Uffici della F.I.G.C.
<p>1. L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli organi federali è affidata alla Segreteria Federale, diretta da un Segretario Generale, coadiuvato da uno o più Vice-Segretari.</p> <p>2. Gli Uffici ed i Dipartimenti della Segreteria Federale nonché gli Uffici di Segreteria degli organi periferici di cui all'art. 3 dello Statuto e quelli di ogni altro organo istituito nella struttura federale rispondono al Segretario Generale.</p> <p>3. Il personale in servizio presso tutti gli organi e gli enti previsti dallo Statuto Federale, ivi compresi i Segretari delle Leghe e dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati Regionali della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che debbono tutti appartenere agli organici del C.O.N.I. ed essere inseriti nella F.I.G.C., è in condizioni di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C. secondo le leggi ed i regolamenti del C.O.N.I..</p>	<p>1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. Il Direttore Generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.</p> <p>3. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale , dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale.</p>

1.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.36/A della F.I.G.C. inerente la nomina della Commissione di Vigilanza sulle Società Professionistiche.

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A

Il Consiglio Federale

- preso atto delle designazioni dei due componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio professionistiche (Co.Vi.So.C.) formulate dal Presidente della Commissione di Vigilanza e controllo Società professionistiche del CONI (COVISP);
- sentita la proposta del Presidente Federale per la nomina del Presidente e degli altri due componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio professionistiche;
- visto l'art. 36, comma 2, dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di nominare la Commissione di Vigilanza sulle Società professionistiche che sarà così composta:

Presidente	Cesare BISONI
Componenti	Marco CARDIA Domenico DE LEO Giorgio DONNA (Componente designato COVISP) Bruno ROSSIGNOLI (Componente designato COVISP)

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 OTTOBRE 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.4) COMUNICATO UFFICIALE N. 37/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.37/A della F.I.G.C. inerente la nomina della Commissione Federale Antidoping.

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Federale Antidoping;
- preso atto delle proposte del Presidente Federale e sentiti i Vice Presidenti;
- Visto l'art. 1, commi 4 e 5, dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme sportive Antidoping,

d e l i b e r a

di nominare la Commissione Federale Antidoping che sarà così composta:

PRESIDENTE	Giuseppe CAPUA
VICE PRESIDENTI	Biagio MARTINO Carlo SICA Gino TAPINASSI
COMPONENTI	Cesare CATANANTI Walter DELLA FRERA Veniero GAMBARO Giampaolo PINI PRATO Gualtiero RICCIARDI Erio ROSATI Pasquale TAMBURRINO Piero VOLPI

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.5) COMUNICATO UFFICIALE N. 38/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.38/A della F.I.G.C. inerente la nomina di ulteriori tre Componenti del Comitato Scientifico della Fondazione del "Museo del Calcio".

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno integrare il Comitato Scientifico della Fondazione "Museo del Calcio" con la nomina di ulteriori componenti;
- sentita la proposta del Presidente Federale formulata d'intesa con il Presidente della Fondazione;
- visto l'art. 11 dello Statuto della Fondazione del "Museo del Calcio";

d e l i b e r a

di nominare tre ulteriori componenti del Comitato Scientifico della Fondazione del "Museo del Calcio" nelle persone di: Cristina ACIDINI, Massimo COCCIA e Patrizia ZAGNOLI.

Il Comitato Scientifico della Fondazione del "Museo del Calcio" sarà così composto:

Componenti	Cristina ACIDINI Piero BARUCCI Candido CANNAVO' Lino CASCIOLI Massimo COCCIA Antonio GHIRELLI Giancarlo GOVERNI Pierre LANFRANCHI Andrea MANZELLA Antonio MARZANO Carlo MAZZA Alessandro NICOSIA Antonio PAOLUCCI Darwin PASTORIN Tito STAGNO Antonello VENDITTI Patrizia ZAGNOLI Sergio ZAVOLI
Coordinatore	Francesco FRANCHI

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.6) COMUNICATO UFFICIALE N. 40A della F.I.G.C.

E' a disposizione presso il Comitato Regionale il Comunicato Ufficiale n. 40/A della F.I.G.C. inerente il testo del Manuale delle Licenze U.E.F.A..

1.7) COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.41/A della F.I.G.C. inerente il tesseramento dei calciatori extracomunitari per la stagione sportiva 2007/2008.

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Consiglio Federale

- visti i commi 11 e 11 *bis* dell'art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l'altro del permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento;
- considerato che i Comitati Regionali della L.N.D., attraverso la medesima Lega, hanno manifestato che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono alcune difficoltà operative, determinate dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto a) e dalle limitazioni temporali poste ad alcuni permessi di soggiorno dalla legislazione nazionale;
- tenuto conto che l'attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2008 è già avviata nella sua fase conclusiva;
- tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall'Italia per l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza;
- considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2008, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2008;
- ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, anche per la corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa essere consentito a condizione che venga presentato un permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio 2008;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

per la stagione 2007-2008, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 *bis* dell'art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2008.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 OTTOBRE 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.8) COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.42/A della F.I.G.C. inerente la nomina dei Vice Presidenti della Commissione Disciplinare Nazionale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Si rendono note le determinazioni del Presidente della Commissione Disciplinare Nazionale Sergio ARTICO in ordine alla nomina dei Vice Presidenti della Commissione stessa:

Vice Presidente vicario	Claudio FRANCHINI
Vice Presidenti	Salvatore LO GIUDICE Sabino LUCE

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.9) COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.44/A della F.I.G.C. inerente la nomina dei Coordinatori Federali regionali per l'attività giovanile e scolastica.

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di procedere alla nomina dei Coordinatori Federali regionali per l'attività giovanile e scolastica;
- ritenuto opportuno, in vista della emanazione del nuovo regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica, di fissare la durata della nomina dei Coordinatori Federali regionali sino al 30° giorno successivo alla approvazione di detto regolamento o al più tardi sino al termine della stagione sportiva 2007-2008
- sentito il Vice Presidente facente funzioni del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico;
- visto l'art. 15, comma 6 dello Statuto

delibera

di nominare sino al 30° giorno successivo alla approvazione del nuovo regolamento del Settore l'attività giovanile e scolastica o al più tardi sino al termine della stagione sportiva 2007-2008 i seguenti Coordinatori Federali regionali per l'attività giovanile e scolastica:

ABRUZZO	Mario COMO
BASILICATA	Carlo MAGLIA
CALABRIA	Piero LO GUZZO
CAMPANIA	Salvatore AMATRUDO
EMILIA ROMAGNA	Umberto MOLINARI
FRIULI VENEZIA GIULIA	Franco FACCHIN
LAZIO	Giuseppe CARIDI
LIGURIA	Massimo BLONDETT
LOMBARDIA	Valter COTTINI
MARCHE	Marco BERNACCHIA
MOLISE	Sergio ZITA
PIEMONTE	Giorgio BERGESIO
PUGLIA	Manlio INCARDONA
SARDEGNA	Andrea DELPIN
SICILIA	Aldo VIOLATO
TOSCANA	Paolo MANGINI
UMBRIA	Giovanni BONATO
VENETO	Giuseppe RUZZA

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

2) COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1) CIRCOLARE N. 9 DELLA L.N.D. – 5 PER MILLE – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si riporta di seguito il testo della Circolare n. 57/E del 25 ottobre 2007 dell’Agenzia delle Entrate concernente chiarimenti e disposizioni operative in merito ai commi 1234-1237 della L. 27/12/2006, n. 296: destinazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF.

Oggetto: 5 per mille – Associazioni sportive dilettantistiche

“ Associazioni sportive dilettantistiche

Per quanto riguarda tali associazioni, disciplinate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e dall’articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, si richiama quanto illustrato nella circolare n. 30/E del 22 maggio u.s., in ordine alla circostanza che l’iscrizione nel registro telematico tenuto dal CONI – istituito a norma del DL 136 del 2004, come convertito nella legge 186 del 2004, ed in base alla delibera del medesimo Organismo n. 1288 dell’11 novembre 2004 – assume rilevanza unicamente ai fini sportivi e non determina il riconoscimento della personalità giuridica.

In ragione di tanto e nella considerazione che l’art. 1, comma 1234, della legge 296 del 2006 fa riferimento alle associazioni riconosciute, si precisa che l’unica forma di riconoscimento della personalità giuridica è quella disciplinata dal DPR 361 del 7 dicembre 2000 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell’atto costitutivo*).

Ne deriva, quale naturale conseguenza che qualsiasi altra forma di iscrizione in albi o registri tenuti da istituzioni pubbliche o private, che non costituiscono titolo per il riconoscimento della personalità giuridica, non dà diritto all’accesso al beneficio in parola”

Fin qui l’assunto dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, come è stato sostenuto in passato da questa Lega, è da ritenere che il termine “riconosciute” possa essere riferito a tutte le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalla federazioni sportive.

Infatti, oltre alle evidenti finalità altamente sociali perseguite dallo sport dilettantistico, va tenuto in considerazione che è istituito presso il CONI l’elenco nel quale devono essere iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscrizione che costituisce “*conditio sine qua non*” per ottenere il riconoscimento del CONI. Detto riconoscimento, come ha, peraltro, precisato la stessa Agenzia delle entrate con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, costituisce, tra l’altro, condizione essenziale per la concessione alle associazioni sportive dilettantistiche delle agevolazioni fiscali recate dalla legge n. 398/1991 e dall’art. 90 della legge n. 289/2002.

Nella precedente Circolare n. 30/E dell’Agenzia delle entrate, venne, poi, precisato al punto 10, che l’Agenzia stessa, prima dell’adozione del provvedimento di diniego, deve comunicare tempestivamente all’ente istante i motivi ostativi dell’accoglimento della sua domanda: In tal modo l’interessato potrà

produrre-entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione- eventuali osservazioni e documentazione.

Il successivo provvedimento definitivo può essere impugnato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, **con ricorso alla Giustizia ordinaria.**

Le motivazioni di un eventuale ricorso possono basarsi sulle argomentazioni che seguono che, benché rigettate dall'Agenzia delle Entrate, potrebbero trovare accoglimento presso i Giudici ordinari. Premesso:

- che il diniego è basato sull'inosservanza del requisito del riconoscimento attributivo della personalità giuridica disciplinato dal DPR 7 dicembre 2000, n. 361;
- che, a tale riguardo, è stato ritenuto non equipollente al riconoscimento giuridico il riconoscimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano mediante iscrizione dell'associazione nel registro telematico di cui all'art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito dalla legge n. 186/2004, trasmesso annualmente dal CONI all'Agenzia delle Entrate per i riscontri di competenza, nella considerazione che "...tale registrazione è richiesta ai soli fini sportivi, per il riconoscimento presso i terzi";

Considerato:

- che, peraltro, pur non assumendo alcun rilievo ai fini dei requisiti richiesti per partecipare al riparto del 5 per mille dell'IRPEF, sono stati ritenuti dall'Agenzia delle Entrate equipollenti al riconoscimento giuridico:
 - a) l'anagrafe delle ONLUS, tenuta dalla medesima Agenzia delle Entrate ai sensi del d.lgs.4 dicembre 1997, n. 460, istituito ai soli fini fiscali;
 - b) i registri regionali di cui alla legge n. 266/1991, istituiti per le associazioni di volontariato, ai fini fiscali e per beneficiare di particolari convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
 - c) il registro nazionale previsto dalla legge n. 383/2000 in materia di associazioni di promozione sociale, istituito con finalità di valorizzazione dell'associazionismo;
- che il registro tenuto dal CONI, trasmesso ai sensi di legge, annualmente all'Agenzia delle Entrate, per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni sportive dilettantistiche, assolve alle stesse funzioni del registro regionale per le associazioni di volontariato, dell'anagrafe delle ONLUS tenuta dall'agenzia medesima e dal registro nazionale previsto per le associazioni di promozione sociale e che, in aggiunta ai fini fiscali, rende certificazione della effettiva attività sportiva svolta dalle ripetute associazioni sportive dilettantistiche;
- che appare del tutto ingiustificato, a parità di valenza sociale delle associazioni interessate, obbligare le sole associazioni sportive dilettantistiche all'ulteriore adempimento del riconoscimento della personalità giuridica, che, peraltro, nulla aggiunge alla meritevolezza di quelle associazioni ai fini della loro partecipazione al riparto del 5 per mille dell'IRPEF.

Tanto premesso e considerato si chiede che, in riforma dell'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate, venga ritenuta l'iscrizione nel Registro telematico del CONI, istituito per legge, requisito sufficiente per l'ammissione al beneficio in argomento, così equiparando le associazioni sportive dilettantistiche a tutte le altre associazioni per le quali è stata ritenuta sufficiente l'iscrizione in elenchi

previsti a fini meramente fiscali onde evitare una evidente ingiustificata discriminazione e dannose disparità. E' proseguita, nel contempo, intensa l'attività della Lega Nazionale Dilettanti finalizzata al riconoscimento in parola e, grazie anche alla pressante opera di sensibilizzazione posta in essere da questa Lega nei confronti degli organismi politici competenti, nella seduta del 25 ottobre **il Senato**, in sede di approvazione del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2008, **ha approvato** l'emendamento proposto dal Sen. Fernando Rossi che prevede che vengano ammesse **“al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge”**.

La disposizione dovrà ora essere approvata definitivamente dalla Camera.

Il riconoscimento da parte del Legislatore della giustezza della tesi finora portata avanti dalla Lega Nazionale Dilettanti, servirà a rafforzare l'argomentazione che potrà essere portata al vaglio del giudice ordinario da coloro che intenderanno contestare l'operato dell'Agenzia delle Entrate, specie nella considerazione che la norma stessa potrebbe non essere ritenuta soltanto innovativa e, quindi, con valenza per l'anno 2008, ma potrebbe essere considerata interpretativa in quanto richiama l'art. 1 del comma 237 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 1, commi 1234 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Questa Lega, comunque, continuerà ad attivarsi per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei loro diritti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

3) COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1) TERMINE TESSERAMENTO

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal C.U. n. 159 della L.N.D. del 08.05.2007 riportante il testo integrale del C.U. N. 8/A della F.I.G.C. relativamente a:

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *lunedì 2 luglio* a *giovedì 20 settembre 2007* (ore 19.00)

b) da ***venerdì 26 ottobre*** a ***mercoledì 14 novembre 2007*** (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

1.2) SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - GIOCATORI CAMPIONATO CARNICO (ART. 32 BIS N.O.I.F.)

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 32 bis, comma 3 delle N.O.I.F. si precisa che tutti i calciatori tesserati per le Società partecipanti al Campionato Carnico che hanno compiuto il 25° anno di età entro il 30.06.2007, potranno far **pervenire** l'istanza di svincolo a mezzo lettera raccomandata o telegramma al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Via Milano, 15 -34132 Trieste, **dal termine del Campionato al 20 novembre 2007, termine prorogato al 27 novembre 2007 per i calciatori tesserati con le società interessate agli spareggi .**

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1) CAMPIONATO ALLIEVI 2007/2008

1.1) RISULTATI 2^ FASE

3^ GIORNATA 01/11/2007

GIRONE B			GIRONE C		
ARDITA	- REAL I.C.	2 - 4	PONTEBBANA	- VERZEGNIS	1 - 0
VELOX PAULARO	- ARTA TERME	4 - 1	OVARESE	- VILLA	3 - 3

1.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 02 novembre 2007, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara: AGOSTINIS Giovanni (Ovarese) per comportamento offensivo verso un dirigente della squadra ospite a fine gara.

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara: CONCINA Claudio (Villa).

1.3) CLASSIFICHE FINALI

GIRONE B

SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
1. VELOX PAULARO	3	3	0	0	9	3	9
2. REAL I.C.	3	2	0	1	14	7	6
3. ARDITA	3	1	0	2	6	7	3
4. ARTA TERME	3	0	3	3	4	16	0

GIRONE C

SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
1. PONTEBBANA	3	2	1	0	7	2	7
2. VERZEGNIS	3	2	0	1	10	3	6
3. OVARESE	3	0	2	1	6	8	2
4. VILLA	3	0	1	2	4	14	1

La società: VELOX PAULARO - REAL I.C. - PONTEBBANA - VERZEGNIS si qualificano alle semifinali.

1.4) CALENDARIO E ABBINAMENTI SEMIFINALI

1^ semifinale - 04.11.2007			2^ semifinale - 04.11.2007		
VELOX PAULARO	-VERZEGNIS	10.30	PONTEBBANA	- REAL I.C.	10.30

MODALITA'

Se al termine dei tempi regolamentari si risconterà un risultato di parità, si effettueranno due tempi supplementari di 10 minuti cadauno. In caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" della F.I.G.C.

1.5) **FINALE**

La gara di finale, si disputerà su Campo Sportivo Comunale di Arta Terme (g.c.)

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2007 CON INIZIO ALLE ORE 10.30

MODALITA'

Se al termine dei tempi regolamentari si risconterà un risultato di parità, si effettueranno due tempi supplementari di 10 minuti cadauno. In caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" della F.I.G.C.

La Società prima nominata, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.

La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

2) **TORNEO ESORDIENTI 2007/2008**

2.1) **GARE DISPUTATE**

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

GARE DEL 29/09/2007 - 7^ ANDATA

GIRONE A		
RIGOLATO	- PONTEBBANA	r.n.p.

GARE DEL 02/10/2007 - 2^ RITORNO

GIRONE B		
NUOVA TARVISIO B	- TIMAUCLEULIS	Rinv.

GARE DEL 13/10/2007 - 4^ RITORNO

GIRONE A		
REAL I.C. A	- NUOVA TARVISIO A	r.n.p.

GARE DEL 20/10/2007 - 5^ RITORNO

GIRONE B		
MOBILIERI	- RIGOLATO	r.n.p.

GARE DEL 27/10/2007 - 6^ RITORNO

GIRONE A		
RIGOLATO	- NUOVA TARVISIO A	r.n.p.

GARE DEL 27/10/2007 - 6^ RITORNO

GIRONE B		
ARTA TERME	- OVARESE	Disp.

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 02 novembre 2007, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 02 novembre 2007.

Il Segretario
Francesco Sciusco

Il Delegato
Emidio Zanier